



ARPAT - Direzione Tecnica – Settore VIA/VAS

Via Nicola Porpora 22 – 50144 - Firenze

N. Prot. **Vedi segnatura informatica**

cl. **LI.01.19.05/2.21**

del 25 ottobre 2019

a mezzo: **PEC**

All'att.ne Responsabile Settore VIA
Regione Toscana
Piazza dell'Unità d'Italia 1
50123 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

e p.c. Ministero dell'Ambiente
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oggetto: [ID 4498] Art. 19 D.Lgs. 152/2006: Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per il progetto "Porto turistico di Cecina. Variante opere a terra", Comune di Cecina (LI).
Contributo Istruttorio

Riferimenti

- Richiesta Regione Toscana prot. 357159 del 26/9/2019 (prot. ARPAT n. 2019/71680);
- Comunicazione richiesta di integrazioni nota DVA prot. n. 17906 del 11/7/2019 (prot. ARPAT n. 2019/53223), successivamente rettificata ed integrata con nota DVA prot. n. 20555 del 5/8/2019 (prot. ARPAT n. 2019/59776);
- Comunicazione di avvenuto deposito da parte del proponente della documentazione integrativa nota DVA prot. n. 23979 del 23/9/2019 (prot. ARPAT n. 2019/70733);
- D.G.R.T. n. 737/2009 pronuncia di compatibilità ambientale del progetto "Porto turistico di Cecina";
- D.G.R.T. n. 467/2014 proroga della pronuncia di compatibilità ambientale;
- D.M. Ambiente n. 55/2019 proroga della pronuncia di compatibilità ambientale ;
- Determina Comune di Cecina n. 55 del 20/9/2018: esclusione dalla VAS della Variante al PRP di Cecina.

Documentazione esaminata

- Risposta alla richiesta di Integrazioni e relativi allegati (scaricati dal sito internet del MATTM)¹.

La documentazione integrativa depositata dal proponente fornisce risposte puntuali alle richieste formulate da ARPAT nel precedente contributo istruttorio (prot. ARPAT n. 26343 del 3/4/2019). Di seguito si riportano le valutazioni effettuate con la collaborazione del Dipartimento provinciale ARPAT di Livorno e del Settore Agenti Fisici Area Vasta Costa. Rispetto a quanto evidenziato nel precedente contributo si prende atto dei chiarimenti forniti; **rimangono tuttavia alcuni aspetti relativi alla fase di cantiere, all'impatto acustico ed alla gestione dei materiali per i quali si ritengono necessarie alcune valutazioni e accertamenti strumentali nelle fasi successive di sviluppo del progetto e per le quali si propongono prescrizioni/condizioni ambientali ai sensi del comma 8, art. 19 del D.Lgs. 152/2006 al fine di consentire l'eventuale esclusione del progetto dal procedimento di VIA.**

¹ Si veda il link internet: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6998/9963?Testo=&RaggruppamentoID=147#form-cercaDocumentazione>.

Consumo di suolo

Il proponente dichiara che l'aumento della superficie utile lorda (SUL) pari al 17%, determinato dalla Variante rispetto al progetto approvato, non determina incremento di consumo di suolo, in quanto l'ingombro e le sagome degli edifici del PRP non cambiano. Analogamente non muta il suolo edificato; come noto le zone soggette a modifiche sono quelle del cosiddetto "borgo" e quelle del molo di sottoflutto. Come già illustrato in area "borgo" si assiste ad un consistente beneficio derivante dall'eliminazione del previsto parcheggio interrato, il quale - nelle previsioni di progetto approvato - occupava una superficie pari a circa 14.000 m². **Si prende atto di quanto affermato.**

Gestione Terre da scavo

Nel precedente contributo ARPAT del 3/4/2019 erano stati richiesti aggiornamenti sull'effettiva possibilità di procedere con il riutilizzo delle terre limo-argillose per gli argini fluviali, nell'ambito di opere esterne all'area portuale previste dalla Convenzione Urbanistica tra Comune di Cecina e Porto di Cecina Spa (consistenti nell'argine fluviale - da realizzare con oneri a carico del proponente - in riva destra del Fiume Cecina, tra il ponte di via Volterra e la ferrovia). Il proponente conferma l'intenzione di riutilizzare le terre stoccate come da *iter* approvativo positivamente concluso. Per ciò che concerne l'attuazione delle prescrizioni e le ulteriori indagini da condurre si specifica che è impegno del proponente svolgerle all'atto dell'approvazione della presente variante, insieme alle molteplici attività propedeutiche alla ripresa lavori. **Si prende atto di quanto affermato dal proponente, ricordando la necessità che lo stesso ottemperi alle prescrizioni impartite dalla Regione Toscana con nota prot. n. AOOGR/221736 del 20/10/2015.**

Per ciò che concerne la massicciata da riutilizzare in cantiere per fondazioni stradali, il proponente specifica che si tratta di riutilizzo in loco di materiale approvvigionato ed utilizzato nel corso dei lavori già effettuati. Una quota parte dei sedimenti di costruzione è infatti già stata predisposta, anche con approvvigionamento di materiale. Ove il nuovo progetto preveda degli scavi su sedimenti già "costruiti" (riva destra e sinistra della darsena, riva destra del canale) è evidentemente previsto il locale accantonamento ed il riutilizzo in cantiere. Coerentemente con il progetto approvato, la massicciata stradale derivante dallo scotico della viabilità esistente (via Guado alle Vacche) è stata gestita come rifiuto nel corso dei lavori già effettuati.

Si prende atto di quanto affermato dal proponente.

In merito alla gestione degli esuberanti di terre limo-argillose da gestire mediante riutilizzo *in situ* il proponente, per ciò che concerne il cumulo già stoccato, conferma la volontà al riutilizzo *in situ*. La quota parte non riutilizzabile, così come riportato nel "Bilancio dei materiali da scavo e Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24, comma 3 del D.P.R. 120/2017)" (Appendice 1) sarà gestita come rifiuto.

Si prende atto che eventuali esuberanti di terre limo-argillose rispetto ai quantitativi riutilizzabili *in situ*, saranno gestiti come rifiuti. Si ricorda che qualunque variazione della gestione come rifiuto degli eventuali esuberanti dovrà essere definita prima dello scavo.

In relazione al "Bilancio dei materiali da scavo e Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24, comma 3 del D.P.R. 120/2017)" riportato in Appendice 1, si prende atto dei quantitativi di materiali movimentati per le opere in variante che saranno riutilizzati per la realizzazione dell'opera (Tabella 5); si evidenzia tuttavia che il bilancio complessivo dell'opera risulta di non facile lettura in quanto non è stata fornita la suddivisione dei materiali in funzione della tipologia che ne pregiudica il riutilizzo. Si suggerisce pertanto che l'attuale procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si concluda con la prescrizione che il proponente di **integri il Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24, comma 3 del D.P.R. 120/2017) riportando le volumetrie di scavo e dragaggio (effettuate e da effettuare) ripartite anche in funzione della tipologia di materiale: sabbie riutilizzabili per il ripascimento costiero e terre limo-argillose con frazione pelitica >10% da riutilizzare *in situ*, tenendo conto di quanto affermato dallo stesso proponente nello Studio preliminare ambientale (SPA): «alla luce degli esiti delle**

verifiche sulla qualità dei terreni effettuate nel corso dei lavori eseguiti fino ad oggi è emerso che lo strato con frazione pelitica superiore al 10%, non compatibile con il ripascimento, è ampiamente superiore al previsto (da 0,2 m a 1,5 m dal p.c., anziché da 0,2 m a 0,7 m)».

Il Piano, così aggiornato, dovrà essere trasmesso ad ARPAT prima dell'inizio dei lavori, anche in fase di ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, commi 4 e 5 del D.P.R. 120/2017².

Come richiesto ed indicato dallo stesso proponente a pag. 20 del Piano preliminare di utilizzo terre variante 2019 aggiornato, **per ciò che concerne le terre destinate a ripascimento si dovrà tener conto di quanto previsto dal D.M. 173/2016³, regolamento relativo all'immissione in mare dei sedimenti ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.**

Gestione acque reflue

In merito alla richiesta di «*quantificare la maggiore produzione di acque reflue correlata all'aumento delle superfici edificate e all'aumento delle strutture ricettive, a discapito delle attività commerciali*» **il proponente ha risposto in modo esauriente**, precisando che non si verificherà un aumento dei reflui, grazie all'adozione di sistemi per la limitazione del consumo idrico e di riuso delle acque grigie. L'incremento, minimo, delle superfici edificate e l'aumento delle strutture ricettive, con diminuzione di quelle commerciali, non è associato ad un aumento dei reflui in quanto, come evidenziato nella tabella dei fabbisogni idrici calcolati sulla base delle superfici delle diverse attività e dei posti letto (SPA: paragrafo 1.1.3.2.), sono confermati i valori di consumo idrico precedenti, se non minori, grazie anche all'introduzione di limitatori di portata sulle rubinetterie e sistemi di recupero delle acque grigie.

Fabbisogno idrico

In merito alla richiesta di chiarimenti sull'impianto di potabilizzazione previsto dal progetto, il proponente dichiara che il fabbisogno idrico verrà assicurato, come già previsto nel primo permesso di costruzione, da un impianto di dissalazione ad osmosi inversa (costituito da tre gruppi con capacità unitaria pari a 14,5 m³/h [290 m³/giorno per 20 ore di esercizio], per un totale di 870 m³/g; nonché da un serbatoio di accumulo, suddiviso in due sezioni, con una capacità complessiva pari a 945 m³), tale da assicurare l'autonomia di un giorno nel periodo di massimo affollamento. La presenza di tre gruppi è stata prevista per garantire una più elevata affidabilità dell'impianto e la rotazione delle macchine in esercizio, nonché per consentire di effettuare eventuali interventi manutentivi, garantendo comunque una produzione giornaliera compatibile con i consumi anche con due soli gruppi. I pozzi di emungimento sono previsti sull'ultimo tratto della testa del molo di sottoflutto mentre le acque di scarto verranno scaricate sull'esterno della testa del molo, lato mare, oltre l'imboccatura del porto e distanti dalla spiaggia. Le suddette posizioni sono rappresentate graficamente in una apposita figura.

Si ritiene che il proponente abbia risposto in modo esauriente all'integrazione richiesta. In merito allo scarico dell'impianto, nelle successive fasi progettuali dovranno essere valutati gli impatti sulle acque marine e sulle biocenosi esistenti in funzione dell'effettiva qualità e quantità delle acque scaricate. Si ricorda che la posa della condotta di scarico in ambiente marino è sottoposta

2 D.P.R. 120/2017, art. 24:

4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:

a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 185, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), un apposito progetto in cui sono definite:

- 1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- 2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- 3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- 4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

3 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini": www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-07-15:173vig.

alla normativa di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.

Impatto acustico

Riguardo all'impatto acustico dovuto al traffico interno indotto dalle attività esistenti, si prende atto dell'esistenza di un'unica attività "Pesce cotto", il cui traffico indotto è - secondo le valutazioni del TCA - da ritenersi trascurabile sui nuovi recettori che si insedieranno nell'area del porto e pertanto non potrà costituire una sorgente critica. Le valutazioni e le osservazioni fornite dal proponente mostrano il rispetto dei limiti, ma risultano per lo più generiche dal momento che l'attuale stato del progetto non permette ancora di approfondire nei dettagli tutte le valutazioni richieste. Il tecnico competente in acustica (TCA) infatti rinvia la verifica del rispetto dei limiti, che dovrà essere valutato nell'ambito dell'impatto acustico legato all'attività una volta questa sarà nota nei dettagli.

Perciò si ritiene necessario che, **nelle successive fasi progettuali** (ed in particolare una volta predisposta la progettazione definitiva e comunque prima della richiesta di permesso a costruire) **o nella fase post operam**, il proponente effettui alcune **valutazioni e verifiche suppletive**, peraltro già richieste nel precedente contributo ARPAT prot. n. 26343 del 3/4/2019. A tali fini si ritiene opportuno che siano impartite le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali.

1. Con riferimento alla valutazione di impatto acustico relativa alla presenza della superficie eliportuale presso i ricettori a destinazione ricettiva di nuova realizzazione, pur tenuto conto che le considerazioni del TCA siano basate su ipotesi non definitive circa le rotte, il numero di voli, gli orari ecc., si prende atto del rispetto dei limiti nella superata configurazione presso il "Camping Bocca di Cecina" (che risultava maggiormente vicino rispetto alle "case albergo vacanze" (cav) attualmente più vicine all'eliporto). Si fa presente, tuttavia, che le condizioni di esercizio dell'eliporto assunte dal TCA per le proprie stime appaiono esplicitamente definite in termini ipotetici: tali condizioni potrebbero mutare nella fase autorizzativa.

Perciò si ritiene necessario che - qualora le condizioni di esercizio ipotizzate dal proponente (rotte, numero di voli, orari, ecc.) dovessero mutare rispetto alle ipotesi fin qui note⁴ - il proponente effettui preliminarmente una stima con idoneo modello acustico e una valutazione di dettaglio circa il rispetto dei limiti, da sottoporre ad ARPAT, in modo da consentire la valutazione circa l'eventuale necessità di imporre specifiche modalità di utilizzo dell'eliporto tali da non determinare criticità presso i nuovi ricettori maggiormente esposti.

2. Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico degli impianti fissi a servizio privato delle attività in progetto, il TCA riporta una verifica delle unità esterne a servizio delle attività portuali, indicando i livelli di pressione sonora e di potenza sonora, dimostrando altresì la trascurabilità dei loro contributi presso le cav più vicine.

Tuttavia, qualora la progettazione esecutiva includa la realizzazione e installazione di impianti fissi (ad esempio a servizio dei pubblici esercizi di ristorazione o commerciali previsti nelle varie aree di progetto), si ritiene opportuno che il proponente effettui una valutazione preventiva dell'impatto acustico di tali impianti⁵, da sottoporre ad ARPAT. Per ovviare a tale problematica, una valutazione che, nell'ambito di una analisi sistemica del sito di nuova progettazione, prendesse in considerazione anche questo tipo di criticità è opportuna anche ai fini di una corretta regolamentazione.

3. **Dopo la posa in opera delle pavimentazioni e dei riduttori di velocità (fase post operam) dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico della durata di almeno 24 ore presso il recettore prospiciente il lato est della darsena (punto P2 o P15, P16) maggiormente esposto al traffico circolante sulla via Volterra in modo da verificare la necessità o meno**

4 Si vedano le pagg. 8-10 dell'elaborato "Integrazione alla relazione di valutazione di impatto acustico del nuovo Porto Turistico di Cecina per la presenza della superficie eliportuale", parte integrante dell'Appendice 7 allo Studio preliminare ambientale per il procedimento in corso.

5 Da redigersi secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n.857/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98": <http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2013DG0000001131>.

della predisposizione di ulteriori interventi di mitigazione⁶. I risultati dei rilievi fonometrici dovranno essere trasmessi ad ARPAT per le valutazioni del caso.

4. **Nella fase *post operam* dovrà essere verificato (mediante rilievi fonometrici di idonea durata, da effettuarsi in ambiente interno prima del rilascio della licenza di agibilità) il livello di immissione differenziale nel periodo diurno e nel periodo notturno presso i recettori lungo il molo di sottoflusso.** I risultati dei rilievi fonometrici dovranno essere trasmessi ad ARPAT per le valutazioni del caso.
5. **Nella fase *post operam* dovrà essere effettuata una verifica - mediante un piano di rilievi fonometrici da concordare preventivamente con ARPAT - del clima acustico determinato da tutte le sorgenti ipotizzate (eliporto, traffico natanti, traffico veicolare, ecc.) e dopo la posa in opera del risanamento di via Volterra.** Tale verifica dovrà essere effettuata sia presso i recettori di nuova edificazione sia presso quelli già esistenti ("Camping Bocca di Cecina" e ricettori su Via Volterra). Contestualmente dovrà essere effettuata anche la verifica della corretta posa in opera ai fini dell'esecuzione di quanto indicato dal progettista per l'ottemperanza ai requisiti acustici passivi.

Per quanto concerne la **fase di cantiere** si ritiene che, prima della definizione del capitolato di appalto a cura del proponente o immediatamente dopo a cura dell'impresa appaltatrice, dovrà essere predisposto un **Piano ambientale di cantierizzazione (PAC)**, da sottoporre ad ARPAT prima dell'inizio dei lavori, recante gli elementi indicati nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" predisposte dall'Agenzia⁷. In tale contesto, come peraltro dichiarato dal TCA, **è necessario che sia predisposta una valutazione preventiva di impatto acustico delle fasi di cantiere previste nelle differenti annualità ed eventuale piano di monitoraggio delle fasi di cantiere che possano risultare maggiormente critiche, con misure in continuo alle quali affiancare misure spot di breve durata in postazioni opportunamente individuate.**

Atmosfera

Si concorda con il proponente che la richiesta formulata nel precedente contributo per la tutela della qualità dell'aria («*si ritiene necessario che in fase di cantiere siano messe in atto tutte le possibili azioni di prevenzione e di mitigazione per evitare gli impatti negativi sull'ambiente ed inoltre il monitoraggio della concentrazione di PM10 durante le fasi di cantiere per ottimizzare e diminuire l'utilizzo dell'acqua per la bagnatura, previsto dal progetto, deve essere concordato con il competente Dipartimento ARPAT*») deve essere intesa come una proposta di prescrizione da verificare nella successiva fase progettuale esecutiva. A tal fine **il proponente o l'impresa appaltatrice dovrà includere idonea valutazione delle polveri diffuse**, seguendo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" predisposte dall'Agenzia, **da accludere al Piano ambientale di cantierizzazione (PAC)** e da sottoporre ad ARPAT prima dell'inizio dei lavori (si veda il precedente paragrafo *Impatto acustico*).

Aspetti generali

Si suggerisce di effettuare una ricognizione ed un monitoraggio della vegetazione, delle essenze arboree ed arbustive, che attualmente insiste sull'area del progetto, ai fini di verificare la compatibilità con le disposizioni vigenti in materia edilizio-urbanistica. Si ricorda a tal fine l'opportunità di operare in conformità a quanto indicato dal Regolamento edilizio del Comune di Cecina dove vengono date indicazioni riguardo la salvaguardia del verde (art. 73, in particolare comma 7)⁸.

6 Si ricorda che l'utilizzo di barriere verdi come mitigazione del rumore stradale, risulta efficace per il contenimento del rumore solo per dimensioni molto ampie delle stesse (100 m) e pertanto il raggiungimento di risultati schermanti da un punto di vista acustico risulta effettivo solo se ci sono ampie parti di territorio che possono essere destinate allo scopo.

7 Le "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia al seguente link: <http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale> (si utilizzi la versione più recente).

8 Approvato con D.C.C. Cecina n. 17 del 27/3/2014 (ultima modifica approvata con D.C.C. Cecina n. 32 del 27/4/2017): <https://www.comune.cecina.li.it/sites/default/files/archivio/documenti/trasparenza/2017/regolamenti-del-comune-cecina/regolamentoedilizioevariantevapr17adeguato.pdf>.

Riguardo le nuove piantumazioni arboree e arbustive previste si suggerisce di privilegiare specie autoctone e di utilizzare materiale vivaistico di adeguata dimensione, di verificata provenienza e rispondenza ai requisiti fitosanitari.

Si suggerisce, quale intervento di mitigazione rispetto all'impegno di suolo, che siano definite specifiche prescrizioni costruttive ed accorgimenti al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo, prevedendo idonei indici di copertura vegetale (a tal fine si suggerisce di far riferimento anche a quanto indicato al riguardo dagli artt. 38 e 45 del Regolamento edilizio del Comune di Cecina[§]).

Firenze, 25 ottobre 2019

Il Responsabile del Settore VIA/VAS
Dott. Antongiulio Barbaro[§]

§ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993